



COMUNE DI VITERBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 35

DEL 15/02/2017

OGGETTO: SIG. CALISTRONI EGIDIO/MINISTERO BENI ED ATTIVITA' CULTURALI-SOPRAINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI -COMUNE DI VITERBO - APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 5896/2016 DEL TAR LAZIO - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE

L'anno **Duemiladiciassette** addì **quindici** del mese di **Febbraio** in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. Presiede l'adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa VICHI FRANCESCA - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

	Presente			Presente	
CIAMBELLA LISETTA		NO	DELLI IACONI ANTONIO	SI	
RICCI ALVARO		NO	TRONCARELLI ALESSANDRA	SI	
SARACONI RAFFAELA	SI		PERA' SONIA	SI	
BARELLI GIACOMO	SI		TOFANI MAURIZIO		NO

Su proposta n. 50 del 13/02/2017 dell'Assessore Barelli

LA GIUNTA

Premesso che:

• con atto pervenuto a mezzo del servizio postale in data 14/12/2012 il Sig. Egidio Calistroni ha presentato ricorso avanti al Tar Lazio per ottenere:

-  l'annullamento previa sospensione della nota della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici del 16/10/2012 con la quale si ordinava al Comune di Viterbo di far sospendere i lavori di cui al permesso a costruire n. 144/2010 rilasciato al Sig.

ID: 124445 del 15/02/2017 14:33:46

Delibera: 2017 / 35 del 15/02/2017

Registro: ALBO 2017 / 722 del 17/02/2017

Calistroni a definizione della pratica edilizia n. 223/08 relativa alla ristrutturazione dell'immobile di Via Santa Maria Egiziaca n. 21/A, 29, 31;

☰☒ l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento emesso dal Dirigente del Settore VII del Comune di Viterbo prot. 0037159 del 24/10/2012 con il quale è stata disposta l'immediata sospensione dei lavori in corso sull'immobile sito in Via S. Maria Egiziaca 21/A, 29,31 nella parte non di proprietà comunale di cui alla Dia n. 298/2011 e al P.di C n. P144/10 del 12/10/2012;

☰☒ il risarcimento dei danni in misura di € 50.000,00 ovvero per una somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;

● con deliberazione n. 2 del 09/01/2013 il Comune di Viterbo si costituiva nel giudizio innanzi al Tar Lazio, affidando la tutela delle proprie ragioni all'Avv. Massimiliano Brugnoletti;

● con sentenza n. 5896/2016 il Tar Lazio ha accolto in pieno la difesa dell'Ente, respinto la richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità;

● con mail del 21/12/2016 l'Avv. Brugnoletti ha comunicato che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza del Tar Lazio n. 5896/2016, appello nel quale si è costituito con memoria di costituzione e risposta con appello incidentale/domanda riconvenzionale il Sig. Calistroni Egidio;

Valutata positivamente da parte dell'organo di governo che adotta il presente atto la necessità e opportunità che anche l'Amministrazione Comunale si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni per difendere il risultato raggiunto nel precedente grado di giudizio, ancorché il Dirigente competente per materia nulla ha risposto al riguardo nonostante interessamento;

Preso atto che l'Avv. Brugnoletti, incaricato nel giudizio innanzi al Tar, con mail del 10/02/2016 ha comunicato la propria impossibilità di tutelare le ragioni dell'Ente in sede di appello;

Ritenuto dover provvedere al riguardo conferendo l'incarico di patrocinio legale a difesa dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 4 Parte Seconda Titolo I "Attribuzione incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione" del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 14/05/2014;

Considerato che, visti i tempi strettissimi per la costituzione stante l'urgenza di tutela, l'Ente intende affidare direttamente un incarico ad un legale basandolo sul così detto *intuitu personae*;

Rilevato che :

- l'avv. Pietro Porri che si è reso disponibile all'incarico, abilitato alle magistrature superiori appare essere professionista particolarmente qualificato ed idoneo a seguire la suddetta vicenda;
- lo stesso, contattato via mail, ha rimesso preventivo di spesa per le sue prestazioni professionali pari ad € 2.000,00 Iva, C.A ed oneri esclusi, salvo maggiori spese documentate attualmente non prevedibili;

Visto il vigente TUEL di cui al D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento;

Con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, autorizzare il Sindaco a costituirsi per resistere al giudizio di appello promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo avverso la sentenza del Tar Lazio n. 5896/2016, appello nel quale si è costituito con memoria di costituzione e risposta con appello incidentale/domanda riconvenzionale il Sig. Calistroni Egidio;

Affidare la tutela delle ragioni del Comune di Viterbo all'Avv. Pietro Porri con studio in Viterbo Via Gargana n. 34;

Dare mandato al Dirigente del Settore I per gli adempimenti conseguenti, inclusa l'assunzione dell'impegno a favore dell'Avv. Pietro Porri per la somma complessiva di € 2.918,24 oneri di legge inclusi, salvo maggiori spese documentate attualmente non prevedibili, da imputarsi al capitolo 100715/056 del corrente bilancio nonché la stipula della convenzione che si allega alla presente;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Ing. Leonardo MICHELINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca VICHI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 15.02.2017

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ID: 124445 del 15/02/2017 14:33:46
Delibera: 2017 / 35 del 15/02/2017
Registro: ALBO 2017 / 722 del 17/02/2017

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Francesca Vichi il 16/02/2017 09:54:01 Leonardo Michelini il 16/02/2017 13:41:06 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca VICHI

ID: 124445 del 15/02/2017 14:33:46
Delibera: 2017 / 35 del 15/02/2017
Registro: ALBO 2017 / 722 del 17/02/2017

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Francesca Vichi il 16/02/2017 09:54:01 Leonardo Michelini il 16/02/2017 13:41:06 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.